

TI_GERICHTE 11.2004.77 vom 11. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.77

FR: TI_GERICHTE 11.2004.77 du 11 août 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2004.77 del 11 agosto 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.

E. 5

Quanto al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante si duole che il Pretore abbia riconosciuto un onere di alloggio sebbene egli abiti a _____ dai genitori. Ora, che il marito non abbia un appartamento proprio è possibile, ma non si può evidentemente pretendere che egli viva in tali condizioni. Tale libera scelta, in altri termini, non deve pregiudicarlo, né la moglie deve trarre vantaggio da simile risparmio, dovuto a una scelta personale (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2002.59 del 7 agosto 2002 consid. 3). A ragione pertanto il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato l'equivalente della pigione che egli dovrebbe sopportare se vivesse per conto proprio.

E. 6

L'appellante chiede poi di includere nel proprio fabbisogno minimo la locazione di complessivi fr. 1362.– mensili, senza deduzione della quota che rientra nel fabbisogno dei figli, come pure i premi della cassa malati dei figli e “il costo per il loro mantenimento”. Essa disconosce manifestamente, però, che il fabbisogno in denaro dei figli va calcolato separatamente e non rientra nel fabbisogno minimo dell'uno o dell'altro genitore (sopra, consid. 2). Dal fabbisogno minimo dell'appellante vanno tolti i costi direttamente correlati all'alloggio dei figli, un terzo dei quali vanno inclusi nel fabbisogno in denaro del primogenito e un ulteriore quarto nel fabbisogno della seconda figlia (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder* , op. cit., pag. 13 in alto). La pigione di fr. 1362.– (doc. 1) va quindi suddivisa nella proporzione di 5 / 12 a carico dell'appellante (fr. 567.50) e di

E. 7

/

E. 12

a carico dei figli (fr. 794.50). D'ufficio va rettificato altresì il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore cui sono affidati figli minorenni, che dal 1° gennaio 2001 ammonta a fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74 cifra I). Il minimo di fr. 1100.–, indicato

dall'istante è quello per persone sole. Ciò premesso, il fabbisogno della moglie dev'essere fissato in fr. 2391.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 567.50, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.10, premio della cassa malati fr. 439.10, imposte stimate fr. 100.–). 7. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore dei figli, l'appellante chiede che esso sia portato a fr. 800.– mensili per ognuno. Il Pretore non ha calcolato quale sia il relativo fabbisogno in denaro, poiché ha ritenuto i fabbisogni della famiglia apparivano di primo acchito superiori al reddito familiare (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Tale orientamento non può essere condiviso. Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada ignorato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder* , Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). a) Come si è accennato (sopra, consid. 2 in fine), il fabbisogno in denaro di figli minorenni si valuta, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso. Dal 2000 i fabbisogni ivi previsti non vanno più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino, poiché essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, op. cit., pag. 10 in basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11). b) Al momento in cui è stata inoltrata l'istanza, S _____ ed E _____ avevano rispettivamente 6 e 9 anni. In tali casi l'edizione 2003 delle citate raccomandazioni (in: www.ajb.zh.ch) prevede un fabbisogno medio in denaro di 1590.– mensili per figlio. Il coniuge affidatario che lavora al 70% (doc. D) può fornire in natura unicamente il 30% della cura e dell'educazione, di modo che nella fattispecie il fabbisogno in denaro di ciascun figlio va ricondotto a fr. 1479.– mensili (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/ 2002 del

E. 13

marzo 2002, consid. 5b). Oltre a ciò, va adattato il costo dell'alloggio, che non ammonta a fr. 315.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni), bensì a fr. 454.– per E _____ (un terzo di fr. 1362.–: sopra, consid. 6) e a fr. 341.– per S _____ (un quarto di fr. 1362.–). Il fabbisogno in denaro dei ragazzi ascende rispettivamente, di conseguenza, a fr. 1618.– a fr. 1505.– mensili. 8. Da tutto quanto precede risulta, in sintesi, il seguente compendio delle entrate e delle uscite familiari: reddito del marito fr. 4100.— reddito della

moglie fr. 2400.— fr. 6500.— mensili fabbisogno minimo
del marito fr. 2279.70 fabbisogno minimo della
moglie fr. 2391.70 fabbisogno in denaro di
E _____ fr. 1618.— fabbisogno in denaro di S _____

fr. 1505.— fr. 7794.40 mensili. Non v'è quindi eccedenza, bensì ammanco.

La moglie, che riesce a coprire le sue necessità con il proprio reddito, non riceve di conseguenza alcun contributo alimentare, ma neppure è chiamata a sussidiare il mantenimento dei figli. Quanto ai contributi per i figli, essi vanno calcolati in proporzione, mentre la differenza rimane scoperta, il padre avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Ne risulta quanto segue: disponibilità del marito: fr. 4100.— (reddito) ./ fr. 2280.— (fabbisogno minimo) = fr. 1820.— mensili; somma dovuta ai figli: fr. 1618.— + 1505.— = fr. 3123.— mensili; contributo per E _____: fr. 1618.— x (1820 : 3123) = fr. 943.— mensili; contributo per S _____: fr. 1505.— x (1820 : 3123) = fr. 877.— mensili. È vero che in concreto l'appellante chiede fr. 800.— mensili per ogni figlio. È altrettanto vero però che in base al principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle domande né alle argomentazioni delle parti. Nulla osta di conseguenza al sindacato odierno.

9. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare per i figli, ma nulla per sé. Si giustifica così che sopporti due terzi dei costi, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Quanto al dispositivo riguardante le spese (non riscosse) e le ripetibili di primo grado (non assegnate), il pronunciato attuale non incide in misura apprezzabile e può rimanere invariato. L'appellante rivendica invero fr. 500.— per ripetibili (appello, pag. 5), ma a prescindere dal fatto che non è dato di capire a quale grado di giudizio la richiesta si riferisca, in nessuna delle due sedi essa può dirsi vittoriosa in proporzione tale da meritare ripetibili. Circa le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag) è manifesto per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando neppure a coprire il fabbisogno della famiglia. Le posizioni dei contendenti non mancavano altresì di esito favorevole (art. 14 Lag), tant'è che l'appello dev'essere — parzialmente — accolto. Tutt'e due le richieste di assistenza giudiziaria sono destinate perciò a buon fine. Nella tassazione della nota professionale del patrocinatore dell'appellato, in ogni modo, si terrà conto del fatto che il complemento del 22 luglio 2004 alle osservazioni, irricevibile, appariva inutile sin dall'inizio. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: APPO1 è tenuto a versare dal 1° aprile 2004 a APPE1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 943.— in favore di E _____ e di fr. 877.— in favore di S _____, assegni familiari compresi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.— b) spese fr. 50.— fr. 250.— sono posti per due terzi a carico dell'appellante e il resto a carico del convenuto, al quale l'appellante rifonderà fr. 1000.— per ripetibili ridotte. 3. APPE1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _PAT1. 4. APPO1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. 5. Intimazione a: —; —. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.